

Statuto
di “RiCreaMente Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica”

ART. 1 – Denominazione, sede e durata.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del codice civile, dall’art. 14 al 42-bis, ai sensi della L. 06.06.2016 n. 106 e del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 (così come modificato dal D.Lgs. 03.08.2018 n. 105) e del D.Lgs. 28.02.2021 n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, vengono modificati lo Statuto e la Denominazione dell’Associazione, che assume la denominazione di **“RiCreaMente Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica e”**, in breve, **“RiCreaMente APS-ASD”**.

L’Associazione **“RiCreaMente APS-ASD”**, intende operare in forma di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e opera senza fini di lucro.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Zola Predosa (BO).

L’eventuale trasferimento della sede sociale, purché nell’ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Organo di amministrazione.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Ai fini del riconoscimento dell’ente ai fini sportivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 L. n. 289/2002 e della Delibera Coni 1273/2004, l’Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi o risulta già affiliata. L’Associazione si impegna a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate.

L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dei suddetti enti dovessero comminare a carico della stessa, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva svolta dall’Associazione.

L’Associazione si impegna, inoltre, a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 39/2021.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In caso di iscrizione dell'Associazione al Registro unico del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche troveranno applicazione, altresì, le norme contenute nel D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 117/2017.

Per le finalità sportive, il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Per l'interpretazione del presente Statuto si rimanda alle regole codicistiche sull'interpretazione dei contratti ed ai criteri fissati all'articolo 12 delle Preleggi del Codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, prevalentemente in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, incentrate sul desiderio di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; valorizzare il potenziale di crescita della persona in ogni sua manifestazione, con particolare attenzione allo sviluppo e alla diffusione dello sport agonistico, promozionale e del benessere come pratica di vita sociale.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e co. 2, L. 8.11.2000, n. 328 e ss.mm. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5.02.1992, n. 104 e alla L. 22.06.2016, n. 112 e ss. mm. (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. n. 117/2017);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5, co. 1, lett. d, D.lgs. n. 117/2017**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 (**art. 5, co. 1, lett. i, D.lgs. n. 117/2017**);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**art 5, co. 1, lett. l, D.Lgs. n. 117/2017**);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11.08.2014, n. 125, e successive modificazioni (**art. 5, co. 1, lett. n, D.Lgs. n. 117/2017**);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**art. 5, co. 1, lett. r, D.lgs. n. 117/2017**);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**art. 5, co. 1, lett. t, D.lgs. n. 117/2017**);
- formazione, didattica, preparazione e assistenza per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche (**art. 2, co. 1, lett. A, D.Lgs. n. 36/2021**).

L'Associazione intende realizzare tali attività mediante le seguenti azioni, che vengono identificate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. attività ludico-ricreative, feste sociali, centri estivi per ragazzi in età scolare;
2. attività ricreative e di promozione del benessere psico-fisico, come corsi sull'alimentazione, di ginnastica metodo yoga, di ginnastica dolce e di meditazione di consapevolezza (cd. Mindfulness);
3. corsi di formazione extra-scolastica e attività di doposcuola;
4. progetti di recupero di soggetti in gravi condizioni di disagio sociale, ivi inclusi migranti, o di abbandono scolastico;
5. psicomotricità;
6. corsi di avviamento allo sport, come di seguito indicato, seppure a mero titolo esemplificativo: nuoto, pallavolo, golf, atletica, basket, calcio, danza sportiva, rugby, ultimate frisbee, arti marziali, ciclismo, softball, bocce, cinofilia, pallamano, scacchi, dama, tennis, tennis da tavolo, tiro a segno, tiro alla fune, badminton, cricket, freccette, ginnastica, altri sport tradizionali;

7. laboratori per l'apprendimento della lingua inglese;
8. ristorante sociale, somministrazione anche di alimenti e bevande ai soci, acquisto per la fornitura, al prezzo d'acquisto, in favore dei propri associati di gadgets, distintivi, cappellini, magliette, divise e similari, contraddistinti da eventuali loghi o marchi dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la fruibilità delle strutture sociali;
9. attività e formazione rivolta ai diversamente abili appartenenti ad ogni fascia d'età;
10. concessione in uso gratuito ai propri soci o noleggio dei propri spazi, se strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di promozione sociale e sportive.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, nonché operare in convenzione con qualsiasi Ente anche pubblico.

L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, quali ad esempio: Comune e Regione, nonché da Enti nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ciascuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività culturale o ricreativa volta al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017, purché ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di amministrazione in conformità alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

Le suddette attività, o quelle direttamente connesse, sono rivolte agli Associati, ai loro familiari ed ai terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Salvo successiva modifica normativa più favorevole, il numero dei lavoratori non potrà essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

ART. 6 – Membri dell'Associazione e criteri di ammissione dei soci

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che intendono perseguire le finalità e aderire al presente Statuto.

Gli Associati godono degli stessi diritti e doveri.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. La base associativa deve essere composta almeno da 7 (sette) soci che siano persone fisiche o da 3 (tre) associazioni che siano enti del terzo settore e che siano, a loro volta, Aps.

Se, successivamente alla costituzione, detto numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e gli Enti, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La domanda di ammissione all'Associazione è presentata all'Organo di amministrazione, che accetta le domande e contestualmente ne cura anche l'annotazione nel Libro dei soci.

L'eventuale reiezione della domanda da parte dell'Organo di amministrazione deve essere sempre motivata e comunicata entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della domanda; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di presentare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

La qualifica di socio viene acquisita al momento dell'accettazione della domanda.

È ammessa la richiesta di adesione all'associazione da parte di minorenni o di altre categorie di soggetti svantaggiati, sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante, sia esso il tutore, l'amministratore di sostegno o il curatore.

Gli Associati minorenni o gli appartenenti ad altra categoria di soggetti svantaggiati possono essere ammessi all'elettorato passivo dell'Associazione con l'assistenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del legale rappresentante. Essi sono ammessi all'elettorato attivo, rappresentati dai genitori esercenti la potestà genitoriale o dal legale rappresentante.

In caso di domanda di ammissione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dei medesimi. Essi sono

ammessi sia all'elettorato attivo che passivo, ma il diritto è riconosciuto in capo a persone fisiche e, quindi, in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) godere personalmente dell'elettorato attivo dal momento della propria ammissione. In caso di Associati persone fisiche minorenni o svantaggiate, persone giuridiche o enti collettivi, solo ed esclusivamente in persona del rappresentante legale pro-tempore. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- 3) godere dell'elettorato passivo dal momento della propria ammissione. Il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo a persone fisiche, se minorenni o soggetti svantaggiati solo con l'assistenza dell'esercente la responsabilità genitoriale o con l'assistenza del legale rappresentante. Nel caso di persone giuridiche o Enti, tale diritto è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o mandatari;
- 4) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 5) prendere visione di tutti gli atti deliberativi, dei Libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di chiederne copia, mediante richiesta scritta indirizzata all'Organo amministrativo, il quale dovrà darne riscontro entro il termine di 15 giorni.

Gli Associati sono obbligati a:

- 1) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi;
- 2) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti o differiti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 4) versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito;
- 5) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività, anche sportiva, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 – Decadenza, recesso ed esclusione dell'Associato

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza dalla qualità di associato, trascorso un mese dalla scadenza.

L'Associato può anche recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di amministrazione, che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Sull'esclusione, l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci, a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione nel Libro Soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative, infatti, non sono ripetibili nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'Associato dall'Associazione.

ART. 10 – Organi e Libri sociali obbligatori

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea degli Associati,

- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale),
- Organo di revisione (eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Registro (vidimato) dei Volontari;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritti nel Libro dei soci. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e l'Organo di Amministrazione provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o rendiconto consuntivo, e ogniqualvolta il Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione della data, dell'orario, del luogo e dell'ordine del giorno della stessa e della sua prosecuzione in caso di interruzione dei collegamenti in teleconferenza da remoto, oltre che della data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve, in ogni caso, essere inviato al domicilio fisico o digitale degli Associati risultante dal Libro dei soci, oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti i dati sensibili delle persone fisiche.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

Le adunanze possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza.

Per le modalità di verbalizzazione delle adunanze, si rimanda al successivo art. 14 del presente Statuto.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve:

- 1) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 2) nominare e revocare, quando previsti, l'organo di revisione e l'organo di controllo;
- 3) approvare il bilancio o rendiconto, relativamente a ogni esercizio;
- 4) stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- 5) deliberare sulle istanze di riesame dei non ammessi all'Associazione, in caso di rigetto della relativa domanda di ammissione da parte dell'Organo di amministrazione;
- 6) fissare le linee di indirizzo dell'attività associativa, alle quali dovranno attenersi gli organi sociali;
- 7) deliberare la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 8) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 9) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 10) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, in particolare indica le linee di orientamento e di indirizzo, in base alle quali l'Organo di amministrazione individua le ulteriori attività, diverse da quelle di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017, che intende perseguire l'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, la fusione o la scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13 - Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche se rappresentati per delega.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, mediante delega scritta anche apposta in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi nel Libro dei verbali.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe, se il numero degli Associati è inferiore a cinquecento, ovvero di cinque deleghe se il numero è pari o superiore a cinquecento.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo, né ai dipendenti.

È ammesso l'intervento e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. L'espressione di voto è ammessa altresì per corrispondenza o in via elettronica.

Ciò, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Per la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la partecipazione e il voto favorevole di metà più uno degli Associati risultanti dal Libro soci.

In seconda convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è richiesta la presenza, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

Le adunanze possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza.

La valutazione sulla opportunità di ricorrere a questa modalità di partecipazione viene svolta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, cui compete l'organizzazione dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà specificare lo strumento di telecomunicazione prescelto per ogni singola adunanza per consentire agli Associati di collegarsi da remoto, avendo cura di garantire il principio di parità di trattamento di tutti gli aventi diritto.

La riunione s'intenderà svolta nel luogo in cui si ritroveranno in compresenza il Presidente ed il soggetto verbalizzante per avviare l'adunanza.

I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono consentire al Presidente l'identificazione degli Associati intervenuti e l'attribuzione della provenienza del voto.

Il verbale dovrà attestare quali intervenuti siano dislocati altrove, preferibilmente indicando da dove e attraverso quali mezzi avvenga il collegamento, se le dichiarazioni percepite dal verbalizzante giungano a lui direttamente (ad esempio attraverso dichiarazioni scritte via mail) o attraverso strumenti di comunicazione audiovisivi (ad esempio attraverso dichiarazioni rese in collegamento).

Nel verbale si darà atto se il collegamento con i soggetti collegati da remoto sia stato effettivo e continuo, consentendo ad essi una piena partecipazione e interazione.

A tutti gli intervenuti in collegamento da remoto deve essere consentito infatti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di poter visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Fermo il diritto degli Associati di poter esaminare preventivamente i documenti sui quali verte la discussione e la delibera, qualora non sia stato possibile condividerli con congruo anticipo, si potrà ricorrere all'ausilio di apposite piattaforme elettroniche che consentano la condivisione di documenti durante l'Assemblea.

Nel caso in cui il collegamento difetti sin dall'inizio, ossia prima della costituzione dell'Assemblea, i lavori assembleari non potranno essere validamente iniziati.

Qualora il collegamento venga meno durante lo svolgimento dei lavori, il Presidente ne dispone la temporanea interruzione e, in caso non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi utili, l'Assemblea deve essere definitivamente tolta e rinviata alla data fissata nell'avviso di convocazione per la prosecuzione della stessa.

Se, infine, l'interruzione del collegamento si verifica durante le votazioni, queste dovranno essere ripetute, essendo altrimenti il Presidente impossibilitato a proclamarne il relativo esito.

Il verbale dovrà dare atto di tutte le eventuali anomalie ed interruzioni del collegamento e dei rimedi adottati al fine di poterne giudicare la congruità e la validità.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

Esso resta in carica per sei anni e i suoi membri possono essere rieletti per altri due mandati.

Le cariche sociali sono senza scopo di lucro e gratuite.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile e, in caso di conflitto di interessi dei medesimi, si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei membri dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva, salvo casi di necessità e urgenza, in cui l'Organo di amministrazione può provvedere a detta sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, il quale rimane in carica sino allo scadere dell'incarico dell'intero Organo di amministrazione. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

Ogni variazione riguardante la composizione dell'Organo di amministrazione dovrà essere comunicata al RUNTS, al RASD e agli Organi sportivi riconosciuti dal CONI nonché alla FSN e/o EPS a cui l'Associazione risulti affiliata in quel dato momento.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e il rispetto delle norme di legge e del presente Statuto;
- predispone il bilancio, o rendiconto;
- delibera sulle domande di adesione e in merito all'esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'affiliazione dell'Associazione a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva verificando e sovrintendendo alla conformità del presente Statuto alle norme e ai regolamenti di CONI e al regolamento dell'ente di volta in volta affiliante, riferendone senza dilazione, se del caso, all'Assemblea dei soci, suggerendo di apportare le opportune modifiche, segnalando le eventuali violazioni alla loro applicazione e le opportune sanzioni da comminare;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea degli Associati.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, o ancora, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi anche per e-mail, con preavviso di almeno dieci giorni. In difetto della convocazione scritta, l'Organo di amministrazione si intende validamente costituito se sono presenti tutti i suoi membri.

Esso è convocato ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta.

L'Organo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Se l'Organo di amministrazione è composto di soli tre membri, è validamente costituito e può deliberare in presenza di tutti i membri.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni, qualora non sia stato preventivamente nominato un Segretario, sono sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Le adunanze dell'Organo di amministrazione possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in teleconferenza. Si rimanda al precedente art. 14 per le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni e per la validità delle deliberazioni.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente, eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri, ha il compito di presiedere l'Organo di amministrazione e l'Assemblea degli Associati, di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e di presiederle, nonché di coordinare l'attività dell'Associazione con potere di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive stabilite dagli organi sociali, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i pieni poteri.

In tal caso, egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni spettanti al Presidente sono svolte dal Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione.

ART. 17 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre Controllori Effettivi, scelti tra non associati.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo nomina, tra i suoi componenti effettivi, il Presidente dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente dell'Organo di controllo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi. In caso di cessazione dall'incarico di uno dei Controllori Effettivi dell'Organo di Controllo in composizione collegiale subentrerà il Supplente che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo a composizione collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da uno Supplente) o da un Collegio di Controllori (e da due Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c..

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

L'Organo di controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- 5) può in qualsiasi momento procedere (come pure ciascuno dei suoi membri individualmente) ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal suo Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

L'adunanza del Collegio dei Controllori è presieduta dal Presidente del collegio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di astensione dal voto si considera come assenza del dichiarante dall'adunanza.

Non sono ammessi i voti per delega o corrispondenza.

Le adunanze del Collegio dei Controllori possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in teleconferenza, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, purché vengano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i membri del Collegio medesimo.

Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo è interamente gratuito.

ART. 18 - Organo di Revisione

È nominato facoltativamente dall'Assemblea, ove non si renda obbligatorio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017. È formato da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea fra i non Associati. Resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile per due mandati. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

ART. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli Associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi della cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile

fra gli Associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Organo di amministrazione determina annualmente l'importo della quota associativa, da versare all'atto dell'ammissione a socio o in caso di rinnovo.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, co. 2, D. Lgs. n. 117/2017 ed è sottoposta all'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun esercizio, l'Organo di amministrazione viene convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad euro duecentoventimila;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione apposta in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati in uno alla convocazione dell'Assemblea che ne ha espressamente inserito la discussione e l'approvazione come punto all'ordine del giorno.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 5, e nei limiti imposti dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.

I lavoratori con inquadramento sportivo, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss. D.Lgs. n. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, e, in quanto compatibili, in applicazione delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

ART. 23 - Assicurazione dei soci e dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190, L. n. 662/1996, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e tenuto conto dell'art. 7.1 lett. h) del D.Lgs. n. 36/2021.

ART. 25 – Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle altre norme di legge e ss.mm. nelle materie trattate.

ART. 26 – Norme applicabili transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore, del D.Lgs. n. 36/2021 e del D.Lgs. n. 39/2021, e in via sussidiaria, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

ZOLA PREDOSA, 07/12 2023

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGF
REGISTRATO IL 21/12/2023 Serie 3 al n. 2302
P. n. 3000
(Euro)



IL DELEGATO
Gino...
Piazza Antonio Cologno